

Fornitura presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate in Friuli Venezia Giulia di 12.000 mascherine chirurgiche.

Si richiede la fornitura complessiva di 12.000 mascherine chirurgiche da spedire alla Direzione Regionale e alle Direzioni Provinciali del Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia delle Entrate.

Le mascherine chirurgiche devono avere le seguenti caratteristiche:

- **Mascherina chirurgica filtrante monouso marchiata CE o per la quale sia stato ottenuto o avviato il processo di deroga previsto dall’art. 15 del D.L. n. 18 del 17/03/20**
- **Presenza della scheda tecnica di prodotto, di istruzioni d’uso e manutenzione**
- **Presenza di dichiarazione del produttore / importatore che il prodotto comunque non arreca danni e/o determina rischi aggiuntivi per l’utente**
- **Posizionamento del dispositivo a mezzo di idonei elastici**
- **Materiale con caratteristiche di flessibilità e adattabilità tali da consentire un adeguato posizionamento**
- **Atossicità dei materiali e accessori costituenti (anche di eventuali inchiostri di stampa)**
- **Uso di materiali non irritanti**
- **Materiali cuciti e non incollati (gli elastici possono essere termosaldati)**
- **Nasello in alluminio a bordi arrotondati e regolabile**
- **Taglia unica grazie alle bande elastiche - filtraggio con BFE \geq 95%**

Certificazioni

- CE

- EN 14683

La quantificazione della fornitura richiesta suddivisa per la sede di consegna completa degli indirizzi di fornitura è inserita nella tabella seguente:

SEDE ED INDIRIZZO	Numero di mascherine
DIREZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA via Giulia, 75, 34126 Trieste TS	2.000
DIREZIONE PROVINCIALE GORIZIA - DIREZIONE largo XXVII marzo, 10, 34170 Gorizia GO	1.000
DIREZIONE PROVINCIALE PORDENONE via dei Giardini Cattaneo, 3, 33170 Pordenone PN	2.500
DIREZIONE PROVINCIALE TRIESTE via Stock Lionello, 2/3, 34135 Trieste TS	2.500
DIREZIONE PROVINCIALE UDINE via Gorgi, 18, 33100 Udine UD	4.000

TOTALE FORNITURA	12.000
------------------	--------

L'importo presunto della gara non è stato determinato e sarà presa in considerazione l'offerta più economica.

L'offerta dovrà essere comprensiva di ogni attività necessaria a completare la fornitura così come richiesta con particolare riguardo alla consegna nelle singole sedi.

Dopo la fornitura l'attività richiesta potrà ritenersi conclusa solo a seguito di ricezione da parte degli Uffici dell'Agenzia destinatari della fornitura.

Il riferimento per eventuali informazioni è: dr.friulivg.rm@agenziaentrate.it

L'Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà di richiedere all'impresa aggiudicataria le schede tecniche dei prodotti proposti, allo scopo di verificare la corrispondenza a quanto sopra richiesto. Si precisa inoltre che, qualora quanto fornito non corrisponda ai requisiti richiesti o l'impresa aggiudicataria non sia in grado di fornire le relative schede tecniche, l'Agenzia delle Entrate si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Rammentiamo che dal 6 giugno 2014 le Pubbliche amministrazioni potranno accettare le fatture solo in formato elettronico e corredate di CIG ed ad esse sarà applicata la scissione di pagamento.

Si allega il Mod.4 di autocertificazione dell'imprenditore in merito all'inesistenza di conflitti di interessi da allegare, firmato digitalmente, al momento dell'offerta sul mercato elettronico.

Note per gli adempimenti fiscali

Si comunica che l'imposta di bollo va applicata su ogni contratto, inclusi quelli stipulati mediante scambio di documenti firmati digitalmente attraverso le procedure di ODA e RDO sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. A far data dal 26 giugno 2013, **l'imposta va applicata nella misura di € 16,00** ogni 100 righe (per convenzione ogni 4 pagine di foglio A4). Le marche di bollo vanno apposte, a cura e spese dell'appaltatore, su una copia cartacea dell'ODA o del documento di stipula in caso di RDO. Si precisa che questa Direzione Regionale dovrà acquisire dal fornitore, mediante invio alla casella di posta elettronica dr.friulivg.rm@agenziaentrate.it, la scansione del contratto sul quale sono state apposte le marche debitamente annullate. Nel caso in cui il fornitore assolva l'imposta con le modalità previste dall'art 15 del DPR n.642 del 1972 (cosiddetto bollo virtuale) ovvero nelle altre modalità di assolvimento illustrate nella circolare n. 36 del 6 dicembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate, il fornitore invierà al suddetto indirizzo di posta elettronica le modalità con cui viene assolta l'imposta di bollo con scansione del relativo decreto autorizzativo.